

Esenzione/riduzione tariffe comunali

Per l'accesso ai servizi comunali a tariffe agevolate, si fa riferimento al "Regolamento Comunale per l'applicazione **dell'indicatore della situazione economica**".

Per accedere alle prestazioni agevolate occorre presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare, sui redditi e sul patrimonio di tale nucleo.

La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello -tipo e può essere presentata in qualunque momento dell'anno.

Presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune verrà fornita tutta l'assistenza necessaria alla corretta compilazione sostitutiva.

Il Comune provvederà al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), rilasciando apposita attestazione con validità annuale.

Quanto dichiarato verrà sottoposto a controlli formali sulla veridicità dei dati ed a controlli di tipo sostanziale a cura del Comune, dell'INPS e della Guardia di Finanza.

Servizi agevolati

Le prestazioni e i servizi per i quali si può chiedere l'agevolazione sono:

- assistenza domiciliare
- trasporto disabili e dializzati
- telesoccorso
- assistenza ad personam, ADM, ADMH
- servizi scolastici (mensa scuole elementari e medie, trasporto scuolabus, retta scuola materna, rette asilo nido, libri di testo per le scuole statali)

Possono beneficiare delle prestazioni sociali agevolate esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Chignolo Po.

In un anno lo stesso nucleo familiare non può beneficiare di un numero di prestazioni agevolate erogate dal comune di superiore a tre.

Voucher famiglie numerose

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il voucher sociale per famiglie numerose consiste in una provvidenza economica assegnata per l'acquisto di specifiche prestazioni rese da erogatori professionali sociali e destinate in via prioritaria alle famiglie a basso reddito con almeno tre figli di cui almeno uno minore.

DESTINATARI

Possono beneficiare del voucher i nuclei familiari fragili residenti nell'ambito dei Comuni associati, secondo le priorità individuate negli obiettivi del Piano di Zona del distretto di residenza, in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- ISEE < € 10.000,00
- Presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli di cui almeno uno minore.
- Inesistenza di idonea rete familiare e/o di servizi a sostegno dei minori presenti nel nucleo familiare in fasce orarie in cui i genitori siano assenti per lavoro.

Per specifiche necessità, derivate da fragilità familiare, rilevate dalla relazione sociale, qualora vi sia disponibilità in graduatoria il voucher può essere erogato anche a nuclei familiari con figli minori con meno di tre figli.

ATTIVITA' SVOLTE

Il servizio, svolto da personale ASA/OSS, è finalizzato alla cura dei minori nelle fasce orarie in cui i genitori sono assenti per lavoro e non esista una rete familiare e/o di servizi a sostegno dei minori stessi. Nel servizio è previsto anche l'accompagnamento dei minori qualora richiesto e ritenuto necessario, nei percorsi casa-scuola o verso altre agenzie educative, di socializzazione e sanitarie.

COME E DOVE

Il servizio può essere attivato in qualunque periodo dell'anno rivolgendosi all'Ufficio Affari Sociali o direttamente all'Ufficio di Piano (tel / fax: 0382 / 584702 —

Mail: info@pianodizonacorteolona.it

Prestito d'onore famiglie numerose

BANDO REGIONALE

PRESTITO D'ONORE FAMIGLIE NUMEROSE

Finalita': sostegno finanziario nei confronti delle famiglie impegnate nell'educazione e nella cura di un elevato numero di figli (acquisto arredi/accessori per l'infanzia; pagamento quote rette servizi prima infanzia, scuola materna, attivita' formative, sportive e ricreative extrascolastiche, assistenza domiciliare; spese mediche, sanitarie e sociosanitarie non coperte dalle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario regionale. E' un prestito in denaro senza interessi da restituire in rate mensili entro cinque anni.

Beneficiari: nucleo familiare con almeno 3 figli minorenni, residenti in Lombardia (nel caso di famiglie extracomunitarie è necessario che siano in possesso di permesso o carta di soggiorno), reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro.

Il modulo di richiesta si puo' ritirare presso il Comune - Ufficio Servizi Sociali sig.ra CASIROLI - o presso le Sedi territoriali della Regione o www.famiglia.regione.lombardia.it

Sostegno economico a nuclei in difficolta'

Le persone che versano in disagiate condizioni economiche possono rivolgersi al servizio sociale del Comune di Chignolo Po per ottenere un contributo a sostegno della situazione di particolare difficolta'.

L'operatore sociale illustrea al residente in stato di bisogno le possibilita' date dai regolamenti. La situazione di bisogno sara' sottoposta alla Giunta Comunale che potra', previa valutazione della gravita' e della complessita' della situazione del nucleo del richiedente, valutare la possibilita' di concedere o meno il contributo economico richiesto.

Ulteriori informazioni presso l'Ufficio Servizi Sociali

Assegni di maternita'

CHE COS'E'

E' un assegno che la madre non lavoratrice puo' chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di eta' non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice puo' chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennita' di maternita' dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternita'. Se l'importo dell'indennita' o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice puo' chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta.

A CHI SPETTA

Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;

cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- carta di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all'estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.

In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l'assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall'adottante, dall'affidatario preadottivo o dall'affidatario non preadottivo.

REQUISITI

L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

COSA SPETTA

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.

In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione; se l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all'importo dell'assegno, l'assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L'assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

In genere, gli uffici dei Comuni rendono disponibili i modelli di domanda che possono essere utilizzati per la richiesta dell'assegno.

DOCUMENTAZIONE

La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;

Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:

- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
- diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

CHI PAGA

L'assegno è pagato dall'Inps dopo che il Comune ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.

Assegni al nucleo familiare

CHE COS'E'

Un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A CHI SPETTA

Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

E' necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.

E' necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno, che per l'anno 2009 è pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con 5 componenti.

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio l'assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE.

DA QUANDO SPETTA

L'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

FINO A QUANDO SPETTA

Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

QUANTO SPETTA

La misura intera dell'assegno per l'anno 2009 è pari ad euro 128,89 mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità. In rapporto al valore dell'ISE l'assegno può essere corrisposto in misura ridotta.

L'importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CHI PAGA

L'assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall'INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Affari Sociali.

Bonus abbonamento ferroviario

Che cosa è il bonus?

Il bonus è un indennizzo riservato ai possessori di abbonamento ferroviario mensile o annuale venduto a tariffa TUR (tariffa Unica Regionale), per le direttrici dove si è verificato il superamento dello standard minimo di affidabilità del servizio. I contratti di servizio con le aziende ferroviarie prevedono che il riconoscimento del bonus per gli abbonati dia diritto a uno sconto del 20% sull'acquisto di un nuovo abbonamento mensile.

E' possibile verificare se è scattato il bonus sulla direttrice Pavia - Casalpuusterlengo- Pavia collegandosi al sito della [Regione Lombardia](#).

Quando scatta il bonus?

Il bonus viene riconosciuto mensilmente, calcolando ogni mese il valore dell'indice di affidabilità della direttrice: se il valore dei ritardi dei treni è superiore ai 5 minuti e i treni soppressi e non sostituiti con bus supera uno standard minimo, scatta il bonus.

Come ottenere i bonus

Ottenere il bonus è semplice. Per i mensili è sufficiente recarsi presso le biglietterie e i punti vendita delle aziende ferroviarie e, richiedendo per quel mese un abbonamento con bonus per la direttrice, è possibile acquistare un abbonamento scontato del 20 %, senza presentare richieste o abbonamenti. Anche le biglietterie automatiche ATM emettono direttamente mensili scontati del 20%, per le direttrici su cui è scattato il bonus.